

**FORNITURA DI AUTOMEZZI
3 ASSI CON EQUIPAGGIAMENTO
PER LA MOVIMENTAZIONE
DI ATTREZZATURE SCARRABILI**

Capitolato Speciale di Appalto

(GARA 292/ACU/2014)

INDICE

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART.2 – CARATTERISTICHE TECNICHE	4
ART.3 - GARANZIA POST VENDITA	4
ART.4 - DURATA DEL CONTRATTO	4
ART.5 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO	4
ART.6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	5
ART.7 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	7
7.1 Criteri di aggiudicazione.....	7
7.2 Procedura di gara	8
ART.8 – CAUZIONI.....	10
ART.9 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE	11
ART.10 – AVVALIMENTO	12
ART.11 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE	12
11.1 Aggiudicazione definitiva – stipula del contratto.....	12
11.2 Consegne.....	14
ART.12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	15
12.1 Responsabile del Procedimento.....	15
12.2 – Direttore dell'esecuzione.....	15
ART.13 – IL RAPPRESENTANTE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA	15
ART.14 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	16
ART.15 - REVISIONE PREZZI.....	17
ART.16 – RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO	17
ART.17 - SANZIONI E DANNI	18
17.1 Per ritardata consegna.....	18

17.2 Per mancato superamento del collaudo di accettazione	18
17.3 Per gli inadempimenti nell'esecuzione del servizio di assistenza e manutenzione.....	19
ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	20
ART. 19 - SUBAPPALTO	20
ART. 20 - RISOLUZIONE E RECESSO	20
20.1 Risoluzione	20
20.2 Recesso.....	21
ART. 21 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE.....	22
ART.22 - DISPOSIZIONE FINALE	22



ISO 9001 - Cert. n.2851/0



ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto la fornitura, comprensiva del servizio di assistenza e manutenzione in garanzia post-vendita, di complessivi **n.° 10 autocarri a 3 assi con massa complessiva 26 t con equipaggiamento per la movimentazione di attrezzature scarrabili** con diverse cubature, adibiti al trasporto di rifiuti. Tali automezzi sono necessari per il rinnovo parziale del parco autocarrato di ASIA. E' previsto un unico lotto stante la necessità di standardizzazione della gestione della tipologia di automezzi.

ART.2 – CARATTERISTICHE TECNICHE

Vedi Disciplinare Tecnico - Allegati A e B e D

ART.3 - GARANZIA POST VENDITA

Vedi Disciplinare Tecnico - Allegato C.

ART.4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata fino alla scadenza della garanzia post – vendita (24 mesi ovvero per la maggior durata che il concorrente avrà offerto) decorrente dalla consegna dell'ultimo automezzo per ciascuna delle due tranches, ciascuna costituita da 5 automezzi di consegna previste come meglio precisato al successivo art. 11.2

ART.5 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo presunto dell'appalto è di **€ 1.430.000,00** oltre I.V.A di cui € 1.330.000,00 oltre IVA per la fornitura comprensivo dei costi della garanzia post-vendita ed € 100.000,00 oltre IVA per le manutenzioni extra-garanzia, che si dovessero rendere necessarie nel corso della durata contrattuale, come meglio definita al precedente art. 4.

ART.6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo, all'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. ACU - Via Antiniana 2/A – 80078 Pozzuoli (NA) – entro e non oltre il termine indicato nel Bando di Gara, un plico, idoneamente sigillato, recante l'intestazione dell'Impresa concorrente, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura **“GARA N. 292/ACU/2014 FORNITURA DI AUTOCARRI 3 ASSI ALLESTI CON IMPIANTO LIFT PER LA MOVIMENTAZIONE DI ATTREZZATURE SCARRABILI (indicare quale/i)”**. *Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dall'Ufficio Protocollo Generale di ASIA. Quest'ultima, consentendo il recapito diretto presso i propri uffici non assume responsabilità alcuna per il mancato e/o ritardato recapito del plico consegnato al vettore prescelto.* Il plico dovrà contenere al suo interno almeno tre buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura BUSTA “A”, BUSTA “B”, BUSTA “C”.

La **Busta “A”**, recante la dicitura **“GARA N. 292/ACU/2014 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**:

- a) La documentazione di cui al **punto III.2.1** del bando di gara;
- b) La documentazione di cui al **punto III.2.2.** del bando di gara;
- c) La documentazione di cui al **punto III.2.3.** del bando di gara;

La **Busta “B”**, recante la dicitura **“GARA N. 292/ACU/2014 – OFFERTA QUALITATIVA –** dovrà contenere la documentazione tecnica prevista al Punto 7 del Disciplinare Tecnico.

La **Busta “C”** contenente l'offerta economica, recante la dicitura **“GARA N. 292/ACU/2014 - OFFERTA ECONOMICA**. Tale offerta dovrà essere presentata utilizzando il **MODELLO 2 - OFFERTA ECONOMICA** indicando:

a) il ribasso che l'Impresa partecipante intende praticare sull'importo a base di gara relativo alla sola fornitura comprensiva dei costi della garanzia post-vendita, da indicare in percentuale, sia in cifre che in lettere, timbrata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante. Il ribasso dovrà limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tale ipotesi si terrà conto solo della parte centesimale. Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per l'ASIA. Per la gestione dell'appalto, poi, i concorrenti dovranno indicare il prezzo unitario sia per la sola fornitura (telaio + attrezzatura) che per la sola assistenza e manutenzione in garanzia post-vendita. L'offerta economica dovrà, relativamente alla fornitura,

essere comprensiva dei costi degli accessori, equipaggiamenti ausiliari previsti e di quanto altro previsto nelle relative specifiche e si intende **“chiavi in mano”**, comprensiva di spese di immatricolazione, Perizia Tecnica Giurata redatta ai sensi della Deliberazione del Comitato dell'Albo gestori Rifiuti del 27/9/2000, omologazione al trasporto in ADR, messa su strada e consegna presso la sede dell'autoparco indicato da ASIA o altro luogo sito nella provincia di Napoli.

- a) Durata della garanzia post-vendita; l'Impresa partecipante dovrà indicare il numero intero di mesi oltre la durata prevista di 24 mesi, da indicare sia in cifre che in lettere, non si terrà conto delle frazioni di mese, in tale ipotesi si terrà conto solo della parte intera. Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per l'ASIA
- b) Sconto sulla Manodopera per interventi non in garanzia; l'Impresa partecipante dovrà indicare il ribasso percentuale che intende praticare sull'importo di € 30,00/h (Disciplinare Tecnico – Allegato C punto n. 3), da indicare in percentuale, sia in cifre che in lettere, timbrata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante. Il ribasso dovrà limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tale ipotesi si terrà conto solo della parte centesimale. Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per l'ASIA.

La **Busta “C”**, inoltre, dovrà contenere i seguenti sconti e prezzi, validi solo per la gestione contrattuale e non per l'aggiudicazione, utilizzando, il **MODELLO 2 - OFFERTA ECONOMICA** :

- Lo sconto offerto, non inferiore al 30%, da applicare sul listino prezzi parti di ricambio originali costituenti l'attrezzatura, vigente all'epoca dell'offerta, nonché l'impegno di mantenere bloccato tale sconto per un periodo di 5 anni, dalla data di consegna del primo automezzo allestito;
- Lo sconto offerto, non inferiore al 30%, da applicare sul listino prezzi parti di ricambio originali costituenti dell'autotelaio e dei gruppi funzionali aggiunti, vigente all'epoca dell'offerta, nonché l'impegno di mantenere bloccato tale sconto per un periodo di 5 anni, dalla data di consegna del primo automezzo allestito.

Nella **Busta “C”** dovranno essere, altresì, inseriti:

- il listino prezzi parti di ricambio originali costituenti l'attrezzatura, vigente all'epoca dell'offerta, in formato Excel o ASCII;
- il listino prezzi parti di ricambio originali costituenti dell'autotelaio e dei gruppi funzionali aggiunti, vigente all'epoca dell'offerta, in formato Excel o ASCII.

Non saranno ammesse a gara offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni.

L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte. La compilazione dell'offerta rimane di esclusiva responsabilità dell'Impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scritturazione o altro non potranno essere eccepiti dall'Impresa medesima. Inoltre andrà allegato il dettaglio dei costi sostenuti per la sicurezza - utilizzando il **Modello "SPECIFICA DEI COSTI PER LA SICUREZZA"**.

ART.7 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta giusta Delibera del CdA dell'ASIA n. 15 dell'11/04/2014 ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta congrua, ad insindacabile giudizio della ASIA Napoli SpA.

7.1 Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 ed 83 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., all'impresa che avrà conseguito il punteggio massimo, su base 100, secondo i seguenti elementi:

- A) Elemento Qualitativo _____ max 55 Punti.
B) Elemento Economico _____ max 45 Punti

La suddivisione degli elementi Qualitativi in sub-elementi e la modalità di attribuzione del punteggio **dell'Elemento Qualitativo A)** sono specificate, nel **Disciplinare Tecnico- Allegato D** che costituisce parte integrante del presente CSA.

L'**Elemento Economico B)** è suddiviso nei seguenti sub-elementi :

- B1). Ribasso sull'importo a base di garamax 35 punti
B2). Durata della garanzia post-venditamax 8 punti

Tale parametro valuta la maggior durata della garanzia post-vendita rispetto a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico – Allegato C (24 mesi).

- B3). Sconto sulla Manodopera per interventi non in garanziamax 2 punti

Tale parametro valuta lo sconto sulla manodopera per gli interventi non ricompresi nella garanzia post-vendita rispetto a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico – Allegato C (punto n. 3); il prezzo a base di offerta a cui applicare lo sconto è di €/h 30,00 (trenta)..

Relativamente all'Elemento Economico B per l'attribuzione dei punteggi saranno applicate le seguenti formule:

- nel caso dei Sub-elemento B1) e B3), al ribasso percentuale sarà applicata la formula :

il punteggio relativo alle offerte sarà determinato in base alla seguente formula:

$$C_i = \begin{cases} X * \frac{A_i}{A_{soglia}} & \text{se } A_i \leq A_{soglia} \\ X + (1 - X) * \frac{A_i - A_{soglia}}{A_{max} - A_{soglia}} & \text{se } A_i > A_{soglia} \end{cases}$$

Dove:

A_i = ribasso percentuale offerto del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei ribassi percentuali offerti sul prezzo dai concorrenti

X = 0,85 coefficiente predeterminato di ponderazione

A_{max} = valore del ribasso percentuale offerto più conveniente

Nelle formule i coefficienti ed i punteggi saranno arrotondati alla terza cifra decimale.

- nel caso del Sub-elemento B2) attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno attribuito alla durata massima aggiuntiva offerta e il coefficiente pari a zero attribuito alla durata offerta pari a quella posta a base di gara (durata aggiuntiva pari a 0). Per la determinazione del coefficiente compreso tra 0 ed 1, che andrà moltiplicato per il punteggio massimo relativo alla voce di riferimento, la formula applicata sarà la seguente:

$$\frac{Quantità_{i,ma offerta}}{Quantità_{max offerta}}$$

Dove :

Quantità_{Max offerta} è la durata massima aggiuntiva offerta espressa in mesi di garanzia post-vendita

Quantità_{i-ma} è la durata aggiuntiva espressa in mesi offerta dal concorrente i-mo

L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di scadenza di presentazione delle offerte. Nel caso in cui non fosse intervenuta l'aggiudicazione entro tale termine, la validità dell'offerta deve intendersi rinnovata per un periodo di pari durata.

7.2 Procedura di gara

La Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica alla verifica della presenza all'interno dei plichi delle buste - "A" Documentazione Amministrativa, "B" Offerta Qualitativa, "C" Offerta Economica inserite nei plichi stessi a norma del precedente art. 6 del CSA. La verifica puntuale della documentazione amministrativa presentata e contenuta nella "Busta A", di cui al precedente art. 6 avverrà in seduta pubblica.

Qualora l'ammissione delle offerte alle successive fasi di gara dovesse avvenire "con riserva", questa potrà essere sciolta dalla Commissione in seduta riservata. Sempre nella prima seduta pubblica, l'ASIA provvederà ad effettuare il sorteggio di cui all'art. 48 del D. Lgs. 163/06 tra le imprese concorrenti ammesse a gara. Verranno sorteggiati un numero di imprese non inferiore al 10%, arrotondato all'unità superiore. L'ASIA si riserva la facoltà di effettuare la verifica documentale su tutte le imprese ammesse a gara. In tal caso non si darà luogo al sorteggio. Le verifiche verranno condotte, in seduta riservata, utilizzando la documentazione prodotta a tal fine ai sensi dei punti III.2.2) e III.2.3) del Bando di gara. Nelle ipotesi in cui tale documentazione non fosse prodotta si procederà alle opportune integrazioni.

Sempre in seduta pubblica si effettuerà l'apertura delle buste "B" contenenti l'offerta qualitativa, mentre l'esame di merito di tali offerte e la loro valutazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi avverranno in seduta riservata. La Commissione potrà effettuare le predette operazioni anche nel corso della medesima seduta pubblica.

La Commissione valutato il contenuto delle offerte qualitative, formerà la relativa graduatoria. Gli esiti di tali valutazioni verranno comunicati sempre in seduta pubblica. Nella medesima seduta si procederà all'apertura delle buste "C" contenenti le offerte economiche e data lettura delle stesse, la Commissione formerà, la graduatoria delle offerte.

Esaurita tale fase, la ditta risultata prima in graduatoria dovrà fornire, entro 90 giorni dalla formazione della graduatoria, il prototipo di automezzo per il **collaudo di prova (come previsto al punto 9 del Disciplinare Tecnico (prove in fase di gara)).**

Nel caso di superamento del collaudo di prova da parte dell'impresa prima in graduatoria, nuovamente in seduta pubblica la Commissione giudicatrice pronuncerà l'aggiudicazione provvisoria e considererà provvisoriamente aggiudicataria l'impresa che avrà conseguito il massimo punteggio risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi qualitativi ed economici, previa verifica della congruità delle offerte ai sensi del c.2 dell'art. 86 D. Lgs 163/06. In ogni caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte pervenute ai sensi del c. 3 dell'art. 86 e del c. 7 dell'art. 88 del D. Lgs 163/06. Nel caso in cui più imprese avessero conseguito lo stesso punteggio complessivo, l'ASIA si riserva di aggiudicare l'appalto a quella impresa che abbia conseguito il massimo punteggio relativamente all'ELEMENTO QUALITATIVO. In caso di ulteriore parità il Presidente della Commissione provvederà ad aggiudicare tramite sorteggio.

Nel caso di mancato superamento del collaudo di prova, l'impresa sarà esclusa dalla gara e la Commissione chiederà alla ditta che segue in graduatoria di fornire il prototipo dell'automezzo offerto entro 30 giorni dalla comunicazione scritta di ASIA. Si procederà allo stesso modo in caso di ulteriore esito negativo.

L'ASIA si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e dell'Azienda stessa. Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

ART.8 – CAUZIONI

L'offerta è corredata dalla cd. **cauzione provvisoria**, prestata ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell'importo totale presunto a base di gara. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; nel caso in cui non fosse intervenuta l'aggiudicazione entro tale termine, la cauzione deve intendersi rinnovata per un periodo di pari durata. Si ricorda che ai sensi dell'art. 75 comma 7 per fruire del beneficio della dimidiazione del valore della cauzione, "l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti". In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, **congiuntamente**, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla **sola impresa mandataria**, nell'interesse anche delle imprese mandanti, con l'espressa indicazione che l'oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato le Imprese aggiudicatarie sono obbligate a costituire una garanzia fideiussoria (cd **cauzione definitiva**), prestata ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, fatte salve le modalità di svincolo di cui agli articoli successivi. Si precisa che nel caso in cui le ditte aggiudicatarie non dovessero provvedere a regolarizzare le proprie eventuali posizioni debitorie derivanti dall'applicazione di penali relative al servizio di assistenza e manutenzione (art.17.3 del CSA), la cauzione non potrà essere svincolata e l'ASIA avrà diritto all'immediata escussione della stessa nei limiti degli addebiti operati. Pertanto la cauzione definitiva dovrà riportare, oltre a quanto espressamente previsto dagli artt.75 e 113 del D.Lgs.163/2006, apposita appendice riportante la seguente dicitura : “ *In caso di mancata regolarizzazione delle posizioni*

debitorie derivanti dall'applicazione di penali elevate ai sensi dell'art.17.3 del CSA della gara 292/ACU/2014, il relativo ammontare sarà messo a disposizione entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta dell'ASIA Napoli SpA". In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall'Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l'impresa mandataria. La garanzia di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente.

Entrambe le garanzie dovranno riportare l'indicazione del numero e dell'oggetto della gara.

ART.9 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

Sono ammesse a partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

L'offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese.

A tal proposito, a norma del comma 13 dell'art. 37 del D. Lgs. suindicato, i concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare, **a pena di esclusione dell'ATI**, l'intera documentazione e possedere i requisiti richiesti dai punti III.2.1) lett. a), b) e c), nonché III.2.2 del bando di gara; i requisiti di cui ai punti III.2.3) lett. a), b) del bando di gara, dovranno essere posseduti dall'ATI nel suo complesso. La "cauzione provvisoria" dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 8. Tutte le imprese componenti l'ATI dovranno altresì produrre – ai soli fini di economia procedurale - dichiarazione mediante Modello Protocollo di Legalità.

Si precisa che in caso di impresa fornitrice di automezzi che sia anche in possesso del Centro di Assistenza la stessa non potrà costituirsi in ATI con più Imprese.

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. I consorziati indicati in sede di offerta quali esecutori dovranno produrre – ai soli fini di economia procedurale - la documentazione di cui al punto III.2.1) lett. a) del Bando di gara, l'autodichiarazione resa mediante Modello 1 bis, nonché apposita dichiarazione antimafia mediante Modello Protocollo di Legalità.

ART.10 – AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari ovvero tecnico-organizzativi nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 49 del D. Lgs 163/2006 e dell'art. 88 del D.P.R. 207/10.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, oltre alla documentazione prevista dal succitato art. 49, il partecipante dovrà fornire debitamente sottoscritti dall'ausiliario/i:

- Modello 1 bis
- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., preferibilmente mediante Modello Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA di cui al punto III.2.1) lett. a) del Bando di gara, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido del legale rappresentante e ai soli fini di economia procedurale:
- Modello Protocollo di legalità;

In particolare, nel caso in cui l'impresa ausiliaria dovesse mettere a disposizione dell'operatore economico concorrente il requisito tecnico di cui al punto III.2.3. lett. b) del Bando di gara, (Centro di Assistenza) unitamente alla documentazione prevista all'art. 49 del D. Lgs 163/2006 e all'art. 88 D.P.R. n. 207/2010, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante la corrispondenza e la conformità del Centro di Assistenza ai requisiti specificati nel bando di gara.

ART.11 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE

11.1 Aggiudicazione definitiva – stipula del contratto

L'aggiudicazione definitiva, è subordinata alla valutazione da parte di ASIA delle caratteristiche del Centro di Assistenza, mediante apposito sopralluogo, con contestuale verifica delle autorizzazioni di legge. Qualora dovessero emergere delle difformità rispetto alle caratteristiche indicate nel Bando di Gara e l'impresa

aggiudicataria e/o ausiliaria e/o subappaltatrice, ASIA dichiarerà decaduta l'impresa aggiudicataria ed incamererà la cauzione, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento del maggior danno.

L'aggiudicazione definitiva sarà oggetto di apposita Deliberazione da parte del CdA di ASIA.

Entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione definitiva l'impresa aggiudicataria dovrà presentare:

- a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, **cauzione definitiva** prestata secondo le modalità e gli importi indicati nell'art. 8 del presente CSA. Tale cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate nel successivo art. 14 del presente CSA;
- b) **polizza assicurativa - o eventuale appendice** di polizza già esistente - RCT e RCO di cui all'art. 16 del presente CSA;
- c) in caso di **ATI** scrittura privata autenticata o documentazione notarile di **costituzione** in raggruppamento temporaneo;
- d) dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi resa, preferibilmente mediante apposito modello allegato alla comunicazione di aggiudicazione, dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/11;
- e) (in caso di società di capitali) dichiarazione della composizione societaria o azionaria utilizzando il modello allegato alla comunicazione di aggiudicazione;
- f) le coordinate bancarie (codice IBAN) del **conto corrente dedicato** di cui alla l. 136/2010, entro e non oltre 7 giorni dalla sua accensione; e nel medesimo termine, comunicare le generalità e il codice fiscale delle **persone delegate** ad operare sul conto dedicato;
- g) produrre ogni altra documentazione eventualmente richiesta dalla stazione appaltante e quant'altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.

L'ASIA effettuerà i controlli sulla documentazione presentata mediante le formalità di cui agli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del D. Lgs 163/06 (**in particolare l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti competenti**).

In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l'ASIA si riserva altresì di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara.

Nel caso di:

- a) mancata presentazione della cauzione definitiva;

- b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti;
- d) esito negativo delle verifiche relative alle caratteristiche del Centro di Assistenza;
- e) esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;

L'ASIA dichiarerà decaduta l'aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata dall'impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso l'ASIA avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

Effettuati i controlli di cui sopra e decorsi i termini di legge l'ASIA provvederà alla stipula del contratto.

11.2 Consegne

Tutti gli automezzi devono essere perfettamente identici tra loro, anche nei dettagli e devono rispondere compiutamente a quanto indicato nel presente Capitolato Speciale, nel Disciplinare Tecnico e a quanto offerto dall'impresa nonché a tutte le norme di legge in materia. Gli automezzi dovranno essere regolarmente omologati, **periziati per l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Rifiuti**, immatricolati ed iscritti al P.R.A., omologazione al trasporto in ADR, consegnati completi e pronti per l'immissione in servizio. Gli automezzi suindicati dovranno essere immatricolati, a cura e spese della impresa fornitrice.

La/e impresa/e aggiudicataria/e dovrà/anno consegnare gli automezzi e/o le attrezzature, a partire dalla 4^a settimana decorrente dalla stipula del contratto secondo il seguente calendario :

La/e impresa/e aggiudicataria/e dovrà/anno consegnare gli automezzi, secondo il seguente calendario :

TRANCHES AUTOMEZZI	QUANTITA'	PRIMA CONSEGNA	SECONDA CONSEGNA
Anno 2014	5	N. 2 Automezzi (entro 3 settimane dalla stipula del contratto)	N. 3 Automezzi (entro 5 settimane dalla stipula del contratto)
Anno 2015	5	dal 01/05/2015 al 30/06/2015	

Gli automezzi dovranno essere consegnati, con i colori richiesti, presso la sede di Via Volpicella, 315 Napoli, salvo diversa indicazione scritta. Le consegne dovranno essere effettuate previo accordo con i Responsabili di ASIA anche per la predisposizione del collaudo di accettazione (punto 10 del Disciplinare Tecnico) che sarà condotto per ogni singolo automezzo.

ART.12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

12.1 Responsabile del Procedimento

Assumono le funzioni di Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/06:

- 1) l'Avv. Giancarlo Avolio per la sola fase dell'evidenza pubblica, dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto;
- 2) l'ing. Aldo Amitrano per la fase dell'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata.

12.2 – Direttore dell'esecuzione

Assume il ruolo di Direttore dell'esecuzione il sig. Luigi Di Mauro

A questi è affidato, ai sensi degli artt. 299 e ss. del D.P.R. 207/2010, il compito di sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

ART.13 – IL RAPPRESENTANTE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo ed i relativi recapiti telefonici (compreso cellulare) di un proprio rappresentante (Responsabile tecnico incaricato del contratto ASIA) nei rapporti con il Servizio Manutenzione di ASIA.

La nomina del Responsabile tecnico dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

ART.14 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

I pagamenti saranno effettuati previa emissione di regolare fattura a completamento di ogni singola tranches di **fornitura** ed a seguito di superamento del collaudo di accettazione condotto secondo le modalità specificate al punto 10 del Disciplinare Tecnico. Il pagamento sarà eseguito mediante bonifico bancario, a 60 giorni data superamento del collaudo.

Le fatture dovranno sempre riportare il numero del CIG 5745838F80.

Il pagamento è, inoltre, subordinato alla acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (**DURC**) rilasciato da INPS/INAIL.

L'ASIA si riserva, altresì, con semplice preavviso scritto, di visionare e, a proprio insindacabile giudizio, di estrarre copia (nel rispetto del D. Lgs. 196/2003) direttamente presso le sedi delle Imprese aggiudicatarie, di tutta la documentazione afferente la corretta gestione contrattuale, normativa, amministrativa ed operativa del personale addetto all'esecuzione dell'appalto.

I pagamenti verranno effettuati, **al netto** delle eventuali penali, **esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010.**

Inoltre, la stazione appaltante, opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una **ritenuta dello 0,50 %** che sarà svincolato in sede di liquidazione finale così come previsto dall'art. 4 comma 3 del DPR n.207/2010.

Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell'impresa aggiudicataria, conterrà gli stati di avanzamento dell'appalto necessari al progressivo svincolo del 75% della cauzione definitiva. L'ammontare residuo verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta dell'impresa aggiudicataria, di certificato di avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di validità della polizza di cui al precedente art. 8 o, in alternativa, dopo la cessazione dell'appalto, previa produzione di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell'appalto e relativi a tutta la durata dell'appalto stesso.

L'ASIA si riserva, altresì, con semplice preavviso scritto, di visionare e, a proprio insindacabile giudizio, di estrarre copia (nel rispetto del D. Lgs. 196/2003) direttamente presso le sedi delle Imprese aggiudicatarie, di tutta la documentazione afferente la corretta gestione contrattuale, normativa, amministrativa ed operativa del personale addetto all'esecuzione dell'appalto.

ART.15 - REVISIONE PREZZI

Non prevista.

ART.16 – RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione dell'appalto, da qualunque causa determinati, sono a carico sia dell'Impresa aggiudicataria sia del Centro di Assistenza di cui al punto 13 dell'Allegato A, che sono obbligate a tenere indenne l'ASIA da qualsiasi responsabilità conseguente.

Sull'Impresa aggiudicataria graveranno tutti i rischi connessi alle operazioni di consegna di ogni singolo automezzo, fino alla effettiva consegna dell'ultimo automezzo presso l'autoparco e/o altra sede indicata da ASIA, mentre sul Centro di Assistenza graveranno tutti i rischi correlati al servizio di assistenza e manutenzione degli automezzi, per tutta la durata dello stesso.

A tal fine sia l'Impresa aggiudicataria sia il Centro di Assistenza sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo sia dell'Impresa aggiudicataria sia del Centro di Assistenza.

La polizza, o eventuale appendice alla stessa, dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice e ottenere la preventiva approvazione dell'ASIA. La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore dell'ASIA e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 1.500.000,00== per ogni evento dannoso.

La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso sia dell'Impresa aggiudicataria sia del Centro di Assistenza. Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di €

500,00 per sinistro che rimarrà a carico sia dell'Azienda aggiudicataria sia del Centro di Assistenza. Nel caso di giudizio l'ASIA dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

ART.17 - SANZIONI E DANNI

17.1 Per ritardata consegna

Nel caso di ritardo – indipendentemente dai motivi che l'hanno determinato - rispetto ai termini di consegna di cui al precedente art 11.2, saranno applicate le seguenti penalità:

- a) se l'Impresa aggiudicataria non consegnerà gli automezzi oggetto dell'appalto, secondo il piano di consegne di cui all'art.11.2, verrà comminata una penale di € 300,00 al giorno tra il 1° ed il 10° giorno;
- b) se nell'ipotesi di cui alla suddetta lettera a) il ritardo dovesse persistere, verrà comminata una penale di € 450,00 al giorno tra il 11° ed il 25° giorno;
- c) se nelle ipotesi della lettera a) il ritardo dovesse persistere, dal 26° giorno di ritardo, verrà comminata una penale di € 600,00 al giorno, riservandosi l'ASIA, ad ogni modo, di risolvere il contratto ai sensi del successivo art.20 in danno dell'Impresa aggiudicataria, di aggiudicare alla ditta che segue in graduatoria, addebitare il maggior costo all'Impresa stessa e di incamerare la cauzione, nonché l'esercizio di ogni azione, a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti.

L'eventuale fornitura di veicoli sprovvisti della documentazione per l'utilizzazione (contrassegni, permessi, collaudi, ecc. e, del conto terzi e della perizia giurata) non sarà considerata come avvenuta ed il periodo intercorrente fino alla loro consegna verrà considerato a tutti gli effetti come ritardata consegna dell'automezzo.

Sono considerate cause di forza maggiore, sempre che debitamente comunicate per iscritto al committente, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione. Non sono considerate cause di forza maggiore i ritardi dovuti alla mancanza di possesso, da parte del fornitore, dei documenti necessari all'immatricolazione.

17.2 Per mancato superamento del collaudo di accettazione

Nel caso di mancato superamento del collaudo di accettazione gli automezzi saranno considerati come non consegnati e l'ASIA, in attesa dell'eliminazione delle anomalie riscontrate da parte della ditta aggiudicataria, provvederà a comminare le seguenti penali:

- a) una penale di € 400,00 al giorno tra il 1° ed il 15° giorno;

- b) se il ritardo dovesse persistere, verrà comminata una penale di € 600,00 al giorno tra il 16° ed il 30° giorno;
- c) dal 31° giorno di ritardo, l'ASIA si riserva di risolvere il contratto ai sensi del successivo art.20, in danno dell'Impresa aggiudicataria, di aggiudicare alla ditta che segue in graduatoria, addebitare il maggior costo all'Impresa stessa e di incamerare la cauzione, nonché l'esercizio di ogni azione, a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti.

17.3 Per gli inadempimenti nell'esecuzione del servizio di assistenza e manutenzione

Nel caso di inadempimento nell'esecuzione del servizio di assistenza e manutenzione, saranno applicate le seguenti penalità:

- a. Ritardo nell'intervento di assistenza per pressa in avaria.

Per ritardo nell'intervento manutentivo oltre le 24 ore previste sarà applicata una penale pari € 50,00 per ogni giorno di ritardo. Nel caso che il ritardo nell'intervenire superi i 7 gg, l'ASIA si riserva la possibilità di far eseguire la riparazione presso altre officine, addebitandone il costo alla Ditta aggiudicataria ed applicando, inoltre, una penale pari a 100 €/giorno per i successivi giorni necessari alla riparazione.

- b. Interventi di manutenzione e riparazione prestati in ritardo.

Per ogni giorno naturale di ritardo, rispetto ai termini stabiliti nel **Disciplinare Tecnico – Allegato C** alla tabella T3, sarà applicata alla Ditta Appaltatrice una penale pari ad € 100,00.

- c. Interventi manutentivi non esaustivi.

Nell'ipotesi di interventi manutentivi o di riparazione non esaustiva o difforme rispetto alle richieste presentate, l'ASIA si riserva la possibilità di far eseguire il servizio presso altre officine in danno della Ditta aggiudicataria ed applicando, inoltre, una penale pari a 100 € al giorno per il successivo fermo macchina.

- d. Utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici.

Nell'ipotesi di utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici e/o dal Servizio Manutenzione di ASIA, quest'ultima si riserva la possibilità di far sostituire i pezzi stessi con altri originali o autorizzati dalle case costruttrici in danno della Ditta aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria pagherà l'ammontare relativo alle penali con rimessa diretta vista fattura. In caso di mancato pagamento l'ASIA si rivarrà sulla cauzione come previsto all'art.8 del presente CSA.

ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 20.1 del presente CSA.

ART. 19 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Nel caso in cui l'impresa fornitrice degli automezzi intenda subappaltare il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia post-vendita di cui al Disciplinare Tecnico, dovrà dichiararlo in sede di offerta.

L'ASIA subordinerà l'aggiudicazione definitiva alla valutazione delle caratteristiche del Centro di Assistenza, mediante apposito sopralluogo, con contestuale verifica delle relative autorizzazioni di legge. Qualora dovessero emergere delle difformità rispetto alle caratteristiche indicate nel Disciplinare Tecnico e nel bando di gara al punto III.2.3 lett.b), verrà dichiarata decaduta l'impresa aggiudicataria e verrà incamerata la cauzione provvisoria, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno.

Si precisa che è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 20 - RISOLUZIONE E RECESSO

20.1 Risoluzione

L'ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/06 previa contestazione degli addebiti all'appaltatore, nei seguenti casi

- a) nelle ipotesi di cui al precedente art. 17;
- b) venga accertata da parte dell'ASIA o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;

- c) venga accertata da parte dell'ASIA **la cessione del contratto, del credito o il subappalto** in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 18 e 19 del CSA da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- d) vengano accertate da parte dell'ASIA e/o dagli organi di vigilanza e controllo fatti e condizioni di gravi carenza di sicurezza del lavoro che possano pregiudicare l'incolumità dei lavoratori;
- e) per mancato rinnovo delle **autorizzazioni** previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di garanzia ed assistenza post-vendita ovvero per la perdita dei requisiti tecnici minimi previsti nel Bando di gara per il Centro di Assistenza;
- f) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- g) nelle ipotesi di cui alla Legge 136/2010 per la violazioni degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- h) qualora a carico dell'Impresa aggiudicataria fornitrice e/o del Centro di Assistenza venga adottata una **misura interdittiva** dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo.
- i) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000.

Nelle predette ipotesi l'ASIA darà comunicazione all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione - mediante semplice nota scritta - ai recapiti indicati in sede di gara ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente. **Nelle ipotesi di cui alla lett. h) l'ASIA applicherà, altresì, le penali previste dal citato Protocollo di legalità.**

Il provvedimento di risoluzione, non pregiudica, comunque, l'ulteriore diritto dell'ASIA di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni, che ad essa dovessero derivare dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria.

20.2 Recesso

L'ASIA si riserva il diritto, di recedere unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata a\r. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASIA. All'impresa aggiudicataria competerà **esclusivamente** un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali

L'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo. In ogni caso l'Impresa aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a **qualsiasi ulteriore eventuale pretesa** anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 21 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra l'ASIA e l'Impresa sarà competente in esclusiva il foro di Napoli.

ART.22 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto si intendono richiamate le disposizioni di Legge in materia.